TESTO UNICO TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Art. 42-bis

Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 28 agosto 2015 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
Estremi	Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Capo	VI — Riposi, permessi e congedi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-tutela-e-sostegno-della-maternita-e-della-paternita/art-42-bis-assegnazione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

temporanea-dei-lavoratori-dipendenti-alle/versione/6